



10 SET 1998  
COMUNE DI PIOLTELLO  
PROTOCOLLO GENERALE  
PROT. 20015  
cat. 10 classe 10

Rep. n. 24221

Racc. n. 6067

ATTO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE

PER LA COSTRUZIONE DI AUTORIMESSE NEL SOTTOSUOLO

DI VIA MONZA IN PIOLTELLO (ART. 15 N.T.A.)

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a MILA


L'anno millenovecentonovantotto, il giorno quattro del mese di marzo

Atti PUB. 3114  
17-3-98  
N. 5834 bolletta  
Esatte L. 252.0

4 MARZO 1998

In Pioltello, Via al Comune, in una sala degli Uffici Comunali.

Avanti a me Dr. ARTURO BRIENZA Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,



sono comparsi i signori

- ACQUATI MARCO nato a Milano il 9 maggio 1956  
architetto,

domiciliato per la carica presso la sede municipale,  
il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, vece e conto del

COMUNE DI PIOLTELLO, codice fiscale 83501410159,

nella sua qualità di dirigente del settore Gestione

tecnico - territoriale,

al presente atto autorizzato in forza dell'art. 51 della

Legge 8 giugno 1990 n. 142 (come modificato dall'art.

6 della Legge 15 maggio 1997 n. 127), nonché

in virtù della delibera di Giunta Municipale n. 19 del 29 gennaio 1998, immediatamente esecutiva, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- AMICO CALOGERO, nato a Milano il 20 agosto 1975, imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome, vece e conto ed in legale rappresentanza della società:

"EDIL LILLO S.R.L."

con sede in Pioltello (MI), Via alla Stazione n. 8, codice fiscale 10591280150, capitale sociale Lire 20.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 324267,

nella sua qualità di Amministratore Unico, munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale.

Detti componenti, delle cui identità personali e qualificazione Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che con atto in data 6 luglio 1994 rep. n. 56907/9559 del dr. Valerio Chianese Notaio in Pioltello, registrato a Milano, Atti Pubblici, il 22 luglio 1994 al n. 12712 serie 1B, trascritto a Milano il 22 luglio 1994 ai nn. 66294/40826, la predetta società ha stipulato con il Comune di Pioltello una convenzione per la costruzione di autorimesse nel sotto-



suolo di un'area posta in Comune di Pioltello in via Monza  
distinta con i mappali 60 (sessanta) e 70 (settanta) del fo-  
glio 9 (nove);

- che detta area è classificata nel P.R.G. come "area a ver-  
de ed opere di urbanizzazione secondaria" la cui utilizza-  
zione è disciplinata dall'art. 15 delle Norme Tecniche di  
Attuazione;

- che la citata convenzione prevede tra i requisiti per po-  
ter acquistare l'autorimessa anche quello di essere proprie-  
tari di un alloggio nel raggio di influenza previsto dal-  
l'art. 15 N.T.A.;

- che però l'art. 15 delle N.T.A. dispone che le autorimesse  
possono essere trasferite "esclusivamente a cittadini resi-  
denti in unità immobiliari poste in fabbricati situati ad u-  
na distanza (calcolata in linea d'aria dai confini dell'area  
oggetto della convenzione) non superiore a 500 (cinquecento)  
metri.....";

- che la realizzazione dell'intervento è quasi terminata e  
la società ha, tuttavia, difficoltà a completare le vendite  
poichè le richieste delle persone residenti ma non proprie-  
tarie di alloggi <sup>1</sup> è superiore a quella dei soggetti proprie-  
tari e l'andamento del mercato non prevede alcuna inversione  
di tendenza;

- che pertanto il requisito della proprietà previsto in con-  
venzione è risultato penalizzante essendo più restrittivo

*Handwritten notes and signatures:*  
- Large signature at the top right.  
- Vertical signature in the middle right.  
- Two smaller signatures at the bottom right.

rispetto a quello della residenza previsto dall'art. 15

N.T.A.;

- che l'interesse pubblico al decongestionamento delle stra-

de è comunque soddisfatto con il requisito della residenza;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Il Comune di Pioltello e la società EDIL LILLO S.R.L., come

sopra rappresentati, convengono di abrogare l'art. 7 della

convenzione in data 6 luglio 1994 citata in premessa e di

sostituirlo con il seguente nuovo testo:

""7) La Società si impegna ad assegnare le autorimesse di

cui trattasi esclusivamente alle persone in possesso dei se-

guenti requisiti essenziali:

a) essere residenti in un alloggio posto in uno dei fabbri-

cati esistenti a distanza non eccedente quella prevista dal-

l'art. 15 delle N.T.A.;

b) non essere proprietari di altre autorimesse private in

numero superiore ad uno, nell'ambito della distanza stabili-

ta dall'art. 15 delle N.T.A..

Nell'atto di assegnazione dovrà essere espressamente costi-

tuito rapporto di pertinenzialità tra l'autorimessa e l'al-

loggio, anche nell'interesse del Comune, con il vincolo a

non cedere la proprietà, il possesso, la detenzione, l'uso o

comunque il godimento dell'alloggio separatamente dalla pro-

prietà, dall'uso, dalla detenzione e comunque dal godimento dell'autorimessa.

Gli atti posti in essere in violazione del suddetto vincolo, saranno nulli a tutti gli effetti.

L'autorimessa può essere oggetto di successivo e separato atto di cessione, può quindi essere ceduta in proprietà, in possesso, in detenzione, in uso o comunque in godimento, a condizione che il destinatario dell'autorimessa abbia i requisiti previsti dai punti a) e b) dell'articolo 7 e precisamente che sia residente in un alloggio posto in uno dei fabbricati esistenti nelle immediate vicinanze dell'area di cui all'allegata planimetria sub. 1 di cui sopra e comunque, a non oltre 500 (cinquecento) metri, calcolati in linea d'aria dai confini dell'area medesima, al fine di ricostruire la pertinenzialità urbanistica.

Inoltre il destinatario non dovrà essere proprietario di altre autorimesse in numero superiore ad uno, sempre nell'ambito della distanza stabilita dall'art. 15 delle N.T.A. al fine di evitare intenti speculativi.

In ogni caso la cessione separata sopracitata sarà soggetta alla costituzione di rapporto di pertinenzialità tra l'autorimessa e l'alloggio nel quale risiede il nuovo destinatario sia come proprietario, o come possessore, o detentore o semplice usuario.

L'atto dovrà essere trascritto nei RR.II. Copia dello stesso

e della relativa nota di trascrizione dovrà essere trasmessa al Comune entro sessanta giorni dalla data di trascrizione.

In mancanza di tale adempimento la Società, in solido con l'assegnatario, sarà tenuta a corrispondere al Comune, a titolo di penale, la somma di Lire 100.000 (centomila) per ogni giorno di ritardo."

#### ARTICOLO 2

Restano confermati ed invariati tutti i restanti articoli della convenzione.

#### ARTICOLO 3

Tutte le spese ed imposte del presente atto sono a carico della società EDIL LILLO S.R.L. che, come sopra rappresentata, chiede la registrazione con le tasse fisse minime di registro e trascrizione e la esenzione dall'imposta fissa catastale trattandosi di atto non soggetto a voltura.

*2 componenti mi dispensano dalla lettura dell' allegato  
1/1 radice "è superiore a quella", edde "sono  
superiori a quella",*

*in totale quattro fogli  
radice e una patella appo-  
vate*

*quest'atto lo debbo leggere ai com-  
ponenti.*

*ate di due fogli scritti da per-  
Com.*

come di mia fiducia e in parte  
de me notris per ali pagine oltre  
la presente.

ACCERTARSI

*Luigi...*



SPECIFICA

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Onerario        | L. | 80.000 |
| Cassa Haz. Not. | "  | /      |
| Tassa Archivia  | "  | 2.000  |
| Copia Registro  | "  | 88.000 |
| Copia Volture   | "  | /      |

*[Handwritten signature/initials]*